



Rag. Giuseppe Marò

- Tributarista qualificato LAPET di cui alla Legge N.4/2013 iscritto regolarmente al N.8436082
- Tributarista certificato UNI 11511:2020 iscritto regolarmente al N.1673

Infostudio

N. 2 del 27.03.2026

Polizza catastrofale: scadenza 31 marzo per turismo e ristorazione

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito all'imminente scadenza del **31 marzo 2026**, entro la quale le micro e piccole imprese operanti nei settori della ristorazione, del turismo e delle attività ricettive sono tenute ad adempiere all'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali.

Alla luce di tale termine, si raccomanda di verificare tempestivamente la propria posizione e procedere, ove necessario, alla stipula della copertura assicurativa. L'adempimento non rappresenta solo un obbligo normativo, ma anche uno strumento fondamentale di tutela del patrimonio aziendale e di continuità dell'attività imprenditoriale.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Gli allegati da consultare:

Polizza catastrofale obbligatoria: scadenza 31 marzo per turismo e ristorazione.....	2
Premessa	2
Origine e finalità dell'obbligo assicurativo	2
Quadro delle scadenze	2
Ambito soggettivo e oggettivo.....	3
Conseguenze del mancato adeguamento	3

Ai gentili Clienti

Loro sedi



Polizza catastrofale: scadenza 31 marzo per turismo e ristorazione

Premessa

Si avvicina il termine ultimo per adempiere all'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali per le micro e piccole imprese operanti nei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico-ricettivo. La scadenza è fissata al **31 marzo 2026**, come previsto dalla proroga introdotta dal Decreto Milleproroghe n. 200/2025.

Entro la medesima data devono adeguarsi anche le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura. La proroga rappresenta un differimento rispetto al termine originariamente stabilito al 31 dicembre 2025.

Origine e finalità dell'obbligo assicurativo

L'obbligo di stipulare una copertura assicurativa contro i rischi derivanti da calamità naturali è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023). La norma prevede che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese debbano tutelare i propri beni aziendali da eventi catastrofali quali terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

La ratio dell'intervento normativo è quella di rafforzare la capacità di resilienza del sistema produttivo nazionale, in un contesto caratterizzato da una crescente frequenza di eventi naturali estremi. L'obbligo si inserisce quindi in una più ampia strategia di gestione del rischio d'impresa e di tutela della continuità aziendale.

Quadro delle scadenze

La disciplina ha previsto un'applicazione graduale dell'obbligo in funzione della dimensione dell'impresa. Le grandi imprese sono state le prime a essere coinvolte, seguite dalle medie imprese per le quali l'obbligo è divenuto operativo dal 1° ottobre 2025.

Per le micro e piccole imprese il termine generale era inizialmente fissato al 31 dicembre 2025. Tuttavia, per le attività appartenenti ai settori della ristorazione e del turismo



è stata concessa una proroga fino al 31 marzo 2026, offrendo un margine temporale più ampio per l'adeguamento.

Ambito soggettivo e oggettivo

Sono tenute all'adempimento tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con sede all'estero ma con stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché iscritte al Registro delle Imprese. Restano escluse le imprese operanti nel settore agricolo.

La copertura assicurativa deve riguardare i beni strumentali utilizzati nell'attività d'impresa, inclusi terreni, fabbricati (anche con impianti fissi e strutture interrato), impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. L'obbligo si riferisce alle immobilizzazioni materiali indicate nello stato patrimoniale, con esclusione dei beni già coperti da polizze equivalenti.

Conseguenze del mancato adeguamento

Il mancato rispetto dell'obbligo comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo operativo ed economico. In particolare, le imprese non in regola non potranno accedere a contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie, incluse quelle eventualmente previste in occasione di eventi calamitosi.

Inoltre, il quadro normativo prevede sanzioni amministrative nei confronti delle imprese assicurative che non rispettino l'obbligo a contrarre, con multe che possono variare da 100.000 a 500.000 euro, irrogate dall'IVASS.